

Foglio Informativo

Finanziamento chirografario Imprese a tasso fisso

assistito da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia a favore delle PMI ex art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/96 e successive modifiche ed integrazioni

INFORMATIVA SULLA BANCA

Banca illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9 – 20124 Milano

Numero Verde: 800 89 44 66/77

Sito Internet: www.illimitybank.com

PEC: finanziamenti.business@pec.illimity.com

N. di iscrizione all'Albo delle Banche: 5710

Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: REA MI-2534291

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO IMPRESE

CARATTERISTICHE

Con il Contratto di Finanziamento chirografario Imprese Legge 662/96, la Banca concede alla Parte Mutuataria, a titolo di finanziamento fruttifero, una somma di denaro che la Parte Mutuataria si obbliga a restituire, unitamente agli interessi a tasso fisso, in base ad un piano di ammortamento.

REQUISITI DI SOTTOSCRIZIONE/UTILIZZO

Il Finanziamento chirografario imprese è destinato a piccole-imprese e micro-imprese con sede principale in Italia.

È un finanziamento finalizzato a sostenere lo sviluppo delle piccole-imprese e micro-imprese assistendole:

- negli investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- nel finanziamento della liquidità
- in altre operazioni finanziarie purché direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Le suddette finalità risultano compatibili con quelle previste dalla normativa del Fondo di Garanzia tempo per tempo vigente.

FORMA TECNICA E RIMBORSO

La somma mutuata viene erogata in un'unica soluzione dalla Banca alla Parte Mutuataria.

Le rate sono mensili e si compongono di una quota capitale, che concorre all'estinzione progressiva del finanziamento erogato, ed una componente di interesse, calcolato in base al piano di ammortamento, alla durata ed al tasso d'interesse, che remunera la Banca per l'erogazione del finanziamento stesso.

Ove la Parte Mutuataria benefici di un periodo di preammortamento si impegna a corrispondere alla Banca durante tale periodo di preammortamento i soli interessi.

La Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato nel rispetto delle condizioni previste dal Contratto.

PRINCIPALI RISCHI

I rischi principali associati al Finanziamento chirografario Imprese sono:

- essendo il finanziamento a tasso fisso, l'impossibilità di beneficiare delle eventuali riduzioni dei tassi di interesse di mercato rispetto al tasso iniziale, che rimane appunto fisso per tutta la durata del finanziamento.
- variazione in senso sfavorevole delle commissioni e/o delle spese legate al finanziamento.

Inoltre, qualora venissero meno i presupposti per la concessione del finanziamento (finalità o requisiti dell'impresa) può esserci il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà facoltà di risolvere il contratto di finanziamento ovvero di adottare le sanzioni previste dalla normativa e dal contratto.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche delle garanzie del Mutuo Chirografario imprese a tasso fisso assistito da Garanzia diretta del Fondo di Garanzia a favore delle PMI.

GARANZIE

Fondo di Garanzia per le PMI

La stipula del Finanziamento è subordinata all'intervento Fondo di Garanzia a favore delle PMI ex art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/1996 e dall'art. 15 della legge 266/97.

La garanzia diretta del Fondo di Garanzia sarà concessa con le misure massime di copertura previste dalla normativa e dalle disposizioni operative tempo per tempo vigenti.

Garanzie Personali

La Banca a propria discrezione potrà richiedere altre garanzie, quali a titolo esemplificativo:

Fideiussione specifica

La fideiussione specifica è il contratto con il quale un soggetto (il fideiussore), garantisce la Banca, fino a concorrenza di un importo massimo stabilito nel contratto stesso, l'adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento, presenti e future, assunte da un altro soggetto (il debitore garantito) in dipendenza di uno o più operazioni specificamente individuate nel contratto di fideiussione (i rapporti garantiti), qualora il debitore garantito non vi adempia.

La garanzia è di natura personale, pertanto il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio. Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'articolo 1944 del codice civile.

Tutte le obbligazioni derivanti in capo a ciascun fideiussore dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito garantito dalla fideiussione, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei fideiussori è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Principali rischi della fideiussione specifica.

Tra i principali rischi, va tenuto presente che:

- in caso di inadempimento da parte del debitore garantito delle obbligazioni garantite ed in ogni momento successivo, il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, sino all'importo massimo garantito indicato nel contratto.
- in caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi importo dovuto ai sensi della fideiussione, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni applicate ai sensi dei contratti che regolano ciascun rapporto garantito.
- l'eventuale decadenza del debitore garantito dal beneficio del termine ai sensi dei contratti che regolano ciascun rapporto garantito s'intenderà automaticamente estesa al fideiussore, senza necessità di ulteriori adempimenti da parte della Banca (fermo restando che dell'avvenuta decadenza, la Banca darà tempestiva comunicazione scritta al fideiussore).

Resta salvo il diritto di regresso del fideiussore nei confronti del debitore garantito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESE

Si riportano di seguito due esempi di condizioni di Finanziamenti chirografi Imprese L.662/96:

Caratteristiche	Ipotesi
Importo totale del credito	100.000
Numero delle rate	72 rate mensili
Preammortamento	0
Importo delle singole rate	1.578,00
Periodicità delle rate	Mensile
T.A.N.	4,30%
Spese di strutturazione	1.250,00
Altre spese (gestione pratica, incasso rata, imposta sostitutiva, invio comunicazioni, ecc. ove previste)	400,00
Costo totale del credito: (Interessi+ spese di strutturazione +altre spese)	15.282,00
Importo totale dovuto dal cliente:	115.282,00
Durata complessiva	6 anni

T.A.E.G.
(Tasso Annuo Effettivo Globale)
4,99%

Esempio calcolato su mutuo erogato a microimpresa con rapporto di conto corrente presso illimity Bank S.p.A. e con rating A.

Per i mutui, le anticipazioni bancarie, le aperture di credito e i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti", l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).

Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Il TAEG è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il cliente è tenuto a pagare e gli eventuali oneri di intermediazione che il cliente dovesse sostenere per attività di mediazione direttamente verso il mediatore. Il TAEG può variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso.

Il TAEG riportato nel Contratto è la percentuale massima del costo totale del finanziamento, in quanto viene calcolato considerando il termine ultimo per effettuare l'erogazione della somma mutuata; termine che è diverso rispetto alla data della firma del Contratto.

Qualora l'erogazione della somma mutuata avvenga prima del termine ultimo, il TAEG effettivo potrà discostarsi marginalmente e in diminuzione rispetto a quello riportato nel Contratto. Il TAEG effettivo al momento dell'erogazione verrà comunicato nell'Atto di Quietanza e Ricognizione di debito.

Successivamente alla firma del Contratto, la Banca rappresenterà al Cliente il TAEG effettivo nelle comunicazioni periodiche da inviarsi nel rispetto dei tempi e termini contrattuali.

Oltre al TAEG e alle voci di spesa in esso previste e sopra indicate, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

Caratteristiche	Ipotesi
Importo totale del credito	100.000
Numero delle rate	48 rate mensili
Preammortamento	0
Importo delle singole rate	2.271,00
Periodicità delle rate	Mensile
T.A.N.	4,30%
Spese di strutturazione	1.250,00
Altre spese (gestione pratica, incasso rata, imposta sostitutiva, invio comunicazioni, ecc. ove previste)	400,00
Costo totale del credito (Interessi+ spese di strutturazione +altre spese)	10.675
Importo totale dovuto dal cliente	110.675
Durata complessiva	4 anni

T.A.E.G.
(Tasso Annuo Effettivo Globale)
5,27%

Esempio calcolato su mutuo erogato a microimpresa con rapporto di conto corrente presso illimity Bank S.p.A. e con rating A.

Per i mutui, le anticipazioni bancarie, le aperture di credito e i contratti riconducibili alla categoria "altri finanziamenti", l'ISC (Indicatore Sintetico di Costo) è denominato "Tasso Annuo Effettivo Globale" (TAEG).

Il TAEG indica, in misura percentuale, il costo totale del finanziamento su base annua. Il TAEG è comprensivo di tutti gli interessi, i costi, le spese, le commissioni, le imposte che il cliente è tenuto a pagare e gli eventuali oneri di intermediazione che il cliente dovesse sostenere per attività di mediazione direttamente verso il mediatore. Il TAEG può variare in relazione alla durata, all'ammontare dell'importo erogato, alla periodicità del rimborso.

Il TAEG riportato nel Contratto è la percentuale massima del costo totale del finanziamento, in quanto viene calcolato considerando il termine ultimo per effettuare l'erogazione della somma mutuata; termine che è diverso rispetto alla data della firma del Contratto.

Qualora l'erogazione della somma mutuata avvenga prima del termine ultimo, il TAEG effettivo potrà discostarsi marginalmente e in diminuzione rispetto a quello riportato nel Contratto. Il TAEG effettivo al momento dell'erogazione verrà comunicato nell'Atto di Quietanza e Ricognizione di debito.

Successivamente alla firma del Contratto, la Banca rappresenterà al Cliente il TAEG effettivo nelle comunicazioni periodiche da inviarsi nel rispetto dei tempi e termini contrattuali.

Oltre al TAEG e alle voci di spesa in esso previste e sopra indicate, vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto.

Di seguito sono riepilogate le condizioni economiche massime applicabili al contratto di Finanziamento chirografario Imprese. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Cliente. La Banca ed il Cliente potranno convenire termini e condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nel seguito, su base negoziale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

MASSIMO

Importo massimo finanziabile		2.000.000,00 euro
Durata massima del finanziamento		84 mesi
Durata minima del finanziamento		18 mesi
Durata massima preammortamento		12 mesi
Durata minima di preammortamento		0 mesi
Garanzia		Garanzia obbligatoria da parte del Fondo Centrale di Garanzia ai sensi della Legge 662/1996
Tassi di interesse	Tasso fisso di interesse nominale annuo	8,00%
	Tasso fisso annuo di interesse di preammortamento	8,00%
	Tasso di mora fisso	Tasso fisso di interesse nominale annuo + 1%
Commissioni e spese	Commissione di strutturazione	2,00%
	Commissione di garanzia MCC	Il costo della commissione è disciplinato dalla normativa del Fondo di Garanzia L.662/96 tempo per tempo vigente
	Penale di estinzione anticipata	2,00%
	Promemoria di scadenza rata	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo
	Spese di invio certificazione interessi	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo
	Altre comunicazioni ai sensi del DL 385/1993	Gratuito se online 10,00 euro se invio cartaceo
	Sollecito rata insoluta 385/1993	10,00 euro se online 10,00 euro se invio cartaceo
	Richiesta copia documentazione	10,00 euro
	Spese di accollo	500,00 euro
	Spese di rinegoziazione	500,00 euro
	Commissioni per mancata erogazione dipendente dal cliente	500,00 euro
	Spese di modifica di conto d'appoggio non illimity Bank S.p.A.	100,00 euro
	Spese di escussione garanzia	500,00 euro
Imposte e tasse	Imposta di bollo	Assolta in modo virtuale se dovuta, per finanziamenti di durata fino a 18 mesi, nella misura tempo per tempo vigente, stabilita dalla normativa fiscale.
	Imposta sostitutiva	I contratti di finanziamento a medio e lungo termine sono assoggettati al regime fiscale ordinario. La banca può, in accordo con il cliente, a seguito di specifica opzione da esercitarsi per iscritto in contratto,

optare per la corresponsione di un'imposta sostitutiva prevista dal D.P.R. 601/73 e s.m.i. (in percentuale sull'importo erogato), nella misura pro-tempore prevista dalla vigente Legislazione (attualmente generalmente pari allo 0,25%). In particolare, la banca opta per il regime fiscale di imposta sostitutiva quando è più conveniente per l'Impresa. È in ogni caso a carico dell'Impresa l'onere relativo al trattamento tributario del finanziamento.

Altri termini e condizioni

Piano di ammortamento

Francese (a rata costante).
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.

Periodicità della rata	Mensile
Calcolo interessi di mora	365/365
Calcolo interessi	360/360
Calcolo interessi di mora	366/366
Pagamento delle commissioni	Anticipato

Prima della conclusione del Contratto è consigliabile prendere visione del Piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo al mutuo chirografario, può essere consultato sul sito internet della Banca www.illimity.com.

MODIFICA UNILATERALE, RISOLUZIONE, RECESSO, ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

FACOLTÀ DELLA BANCA DI MODIFICARE UNILATERALMENTE LE CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI – MODALITÀ – DIRITTO DI RECESSO DELLA PARTE MUTUATARIA

La Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente - anche in senso sfavorevole alla Parte Mutuataria - le clausole contrattuali diverse da quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'articolo 118, comma 1 del Testo Unico Bancario. La Banca, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 118, comma 2 del Testo Unico Bancario e nelle forme concordate con la Parte Mutuataria, invia gratuitamente tali variazioni alla Parte Mutuataria attraverso una comunicazione che contiene la dicitura "Proposta di modifica unilaterale del contratto" e con un preavviso minimo di 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per l'applicazione di tali modifiche. La Parte Mutuataria, entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, ha diritto di recedere, senza spese, dal Contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate; ove la Parte Mutuataria non receda entro la data prevista per l'applicazione di tali modifiche, le modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche s'intendono accettate con la decorrenza indicata nella predetta comunicazione.

Non costituiscono modifica delle condizioni economiche, le variazioni del tasso di interesse indicizzato conseguenti a variazioni degli specifici parametri prescelti dalle parti ai sensi dell'articolo 3 (Interessi) che precede e la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti; tali variazioni, pertanto, sono automaticamente applicate e sono comunicate alla Parte Mutuataria nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Nel caso in cui la Parte Mutuataria non sia una micro-impresa (come definita dall'articolo 1, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11), ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 118 del D.Lgs. 385/1993, la Banca potrà altresì modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel Contratto.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo il diritto della Banca di dichiarare la Parte Mutuataria decaduta dal beneficio del termine ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 del Codice Civile nelle ipotesi ivi stabilite, in caso di mancato puntuale pagamento alla scadenze prevista nel Contratto anche di una sola rata di ammortamento ovvero parte di essa (o anche solo di interessi) o di qualsiasi altra somma dovuta ai sensi del Contratto, decorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza originaria del pagamento, la Banca potrà, a sua scelta, dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile ovvero risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile ovvero ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile (in quest'ultimo caso laddove l'inadempimento non sia rimediato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Banca con la quale la medesima abbia intimato il Beneficiario di adempiere entro la suddetta tempistica, pena la risoluzione di diritto del Contratto).

La Banca potrà inoltre dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile ovvero ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile e/o recedere dallo stesso (configurandosi gli eventi di seguito come giusta causa di recesso) con comunicazione scritta alla Parte Mutuataria al ricorrere degli eventi indicati nel Contratto.

La risoluzione del e/o il recesso dal Contratto e/o la decadenza dal beneficio del termine della Parte Mutuataria avranno effetto al momento del ricevimento da parte della medesima della comunicazione inviata dalla Banca con cui si comunica la risoluzione, il recesso e/o la decadenza senza che in alcun caso occorra pronuncia giudiziale e da tale data il mutuo si intenderà immediatamente scaduto per l'intera quota ancora in essere e tutti gli importi dovuti in conformità all'atto di mutuo saranno immediatamente dovuti ed esigibili unitamente a tutti gli altri importi esigibili in conformità ad essi (fatta salva l'applicazione di eventuali termini ai sensi di legge).

La Parte Mutuataria entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con cui la Banca dichiara la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione dell'atto di mutuo, sarà tenuta a rimborsare integralmente alla Banca il credito per capitale ed a pagare tutto quanto dovuto a titolo di interessi (ivi compresi quelli di mora), costi, oneri e accessori in dipendenza del mutuo. Nell'ipotesi in cui alla Parte Mutuataria siano stati concessi più finanziamenti o prestiti, anche contemporaneamente, la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione relativa ad uno dei finanziamenti o prestiti comporterà effetti analoghi - senza bisogno di alcuna intimazione alla Parte Mutuataria - per tutti i finanziamenti concessi.

ESTINZIONE ANTICIPATA

La Parte Mutuataria ha la facoltà, in qualsiasi momento, di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, l'importo mutuato a condizione che:

- a. la data di rimborso non coincida con la data di pagamento di una rata del mutuo;
- b. siano preventivamente o contestualmente sanati gli eventuali inadempimenti della Parte Mutuataria riguardo agli obblighi derivanti dal Contratto, in particolare per quanto riguarda il pagamento di ogni somma dovuta alla Banca in dipendenza del mutuo;

- c. unitamente al capitale da rimborsare anticipatamente siano pagati gli interessi maturati su tale capitale fino alla data del rimborso anticipato; e
- d. sia corrisposta contestualmente al rimborso una commissione il cui ammontare è determinato nel Documento di Sintesi.

Nel caso in cui il Contratto preveda che il rimborso della somma mutuata avvenga in base ad un piano di ammortamento, i rimborsi parziali previsti dal piano di ammortamento avranno l'effetto di diminuire proporzionalmente la quota di ammortamento capitale delle rate, fermi restando il numero di esse originariamente pattuito e la scadenza.

PORTABILITÀ DEL FINANZIAMENTO

Nel caso in cui la Parte Mutuataria sia una micro-impresa, essa ha facoltà in ogni momento di esercitare la surrogazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 120-quater del Testo Unico Bancario e dell'art. 1202 del codice civile, trasferendo il rapporto esistente ad altro finanziatore, senza spese, penali o altri oneri di qualsiasi natura.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell'ultima rata di rimborso prevista dal piano di ammortamento, o, in caso di estinzione anticipata, con il pagamento dell'intero debito residuo.

VARIAZIONE DEL CONTO CORRENTE DI APPOGGIO DEL FINANZIAMENTO

La Parte Mutuataria potrà modificare il conto corrente di appoggio del finanziamento solo con il preventivo consenso scritto della Banca che non potrà essere irragionevolmente negato e a condizione che tale modifica sia consentita dalla normativa e dalle disposizioni operative che, tempo per tempo, disciplinano l'intervento del Fondo di Garanzia.

RECLAMI

Nel caso in cui sorga una controversia tra la Parte Mutuataria e la Banca in relazione a operazioni e servizi bancari e finanziari (diversi dai servizi di investimento), la Parte Mutuataria può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail **reclami@illimity.com** o all'indirizzo di posta elettronica certificata **finanziamenti.business@pec.illimity.com**

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo. Se la Parte Mutuataria non è soddisfatta della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può fare ricorso agli organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF.

GLOSSARIO

Micro-Impresa	Indica una impresa con meno di 10 dipendenti e un fatturato (la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico) o bilancio (un prospetto delle attività e delle passività di una società) annuo inferiore ai 2 milioni di euro.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del prestito con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Piccola Impresa	Indica una impresa con meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro.
Preammortamento	Periodo che intercorre tra l'erogazione del prestito e l'inizio del suo ammortamento durante il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota Interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del prestito secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla banca per il finanziamento.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Strutturazione	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del prestito.
Tasso di interesse annuo nominale (T.A.N.)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso Annuo Effettivo Globale (T.A.E.G.)	Indica il costo totale del prestito su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di strutturazione della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.